Regione del Veneto

Deliberazione della Giunta
(7^ legislatura)

Presidente	Giancarlo	Galan
V. Presidente	Fabio	Gava
Assessori	Marialuisa	Coppola
	Renato	Chisso
	Giancarlo	Conta
	Antonio	De Poli
	Marino	Finozzi
	Massimo	Giorgetti
	Raffaele	Grazia
	Antonio	Padoin
	Floriano	Pra
	Ermanno	Serrajotto
	Raffaele	Zanon
Segretario	Antonio	Menetto

TESTO COORDINATO CON DELIBERAZIONI N. 722 del 19 MARZO 2004, N. 3924 del 16 DICEMBRE 2008, N. 441 del 31 MARZO 2015.

n. ___**2257**_____ del ____**25 luglio 2003**_____

Oggetto: Settore vitivinicolo - Disposizioni per l'attuazione:
- Reg. (CE) 1493/99 e Reg. (CE) n. 1227/2000;
- DDM 26 e 27 luglio 2000 e 27 marzo 2001;
- accordi tra il Ministero politiche agricole e forestali e le regioni del 25 luglio 2002.

L'Assessore alle politiche per l'agricoltura, il commercio e l'artigianato, arch. Giancarlo Conta, riferisce quanto segue.

"Il Reg. (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, che ha sostituito il Reg. CEE 822/87 del Consiglio con effetto dal 1° agosto 2000, ha profondamente riformato l'organizzazione comune di mercato (OCM) nel settore vitivinicolo.

Il titolo II di detto regolamento contiene disposizioni sul potenziale produttivo, che sono state successivamente completate dalla Commissione CE con l'emanazione del Reg. (CE) n. 1227/2000 della Commissione del 16 giugno 2000.

Con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 27 luglio 2000 sono state disciplinate, a livello nazionale, le modalità applicative del titolo II delle suddetta normativa comunitaria.

In particolare, alle regioni sono state affidate le competenze in materia di:

- Domande di deroga di cui all'art. 2, par. 3, del Reg. (CE) 1493/1999 (art. 2);
- Nuovi impianti (art. 3);
- Reimpianti (art. 4);
- Istituzione riserva (art. 5);
- Abbandono definitivo della viticoltura (art. 6);
- Ristrutturazione e riconversione dei vigneti (art. 7);
- Controlli sul potenziale viticolo, sulla circolazione e destinazione delle uve e dei prodotti da esse ottenuti provenienti da alcuni vigneti (art. 9);
- Flusso delle informazioni (art. 10).

Con la deliberazione del 29 settembre 2000, n. 3076 sono state definite le procedure e le modalità di attuazione di alcuni adempimenti di competenza regionale, rinviando la definizione dei rimanenti adempimenti al completamento del quadro giuridico di riferimento.

Considerato il trend economico e strutturale del settore, con il medesimo provvedimento si è ritenuto, analogamente a quanto già attuato nel periodo di vigenza della precedente regolamentazione (DGR n. 4950 del 8/11/1996), di non dare corso alla misura relativa ai premi per l'abbandono della viticoltura, in quanto le previsioni del mercato indicano nel lungo periodo un andamento ancora sostenuto della domanda di vini veneti.

Ciò consentirà, che le superfici oggetto di potenziale abbandono, attraverso il meccanismo del trasferimento dei diritti, possano essere reimpiegate da altri viticoltori che invece sono interessati a sviluppare l'attività vitivinicola.

In merito alle superfici vitate destinate esclusivamente all'auto consumo familiare, si è ritenuto opportuno avvalersi della facoltà di esonero dagli adempimenti amministrativi per le aziende la cui superfici vitata totale sia inferiore o uguale a 1.000 mq; ciò allo scopo di evitare un oneroso carico burocratico sia per gli utenti che per l'amministrazione regionale.

In considerazione della facoltà concessa dalla normativa comunitaria in merito al reimpianto anticipato, risulta necessario stabilire l'entità della cauzione per l'impegno assunto dal viticoltore di estirpare il vigneto entro la terza campagna successiva a quella dell'impianto delle viti. Si ritiene di poter assumere come criterio per la determinazione di tale somma, il costo medio unitario praticato dalle imprese agro-meccaniche per l'esecuzione della suddetta operazione e corrispondente a € 7.000 ad ettaro.

Al fine di garantire una corretta applicazione della normativa comunitaria in merito ai diritti di reimpianto, fermo restando che gli stessi sono esercitati nell'azienda per la quale sono stati assegnati oppure – in deroga a tale principio - possono essere trasferiti a un'altra azienda, risulta necessario provvedere affinché l'applicazione di tale deroga non comporti un aumento globale del potenziale produttivo regionale, con particolare riferimento ai trasferimenti che si effettuano da superfici non irrigue a superfici irrigue.

A tale scopo, tenuto conto dell'effetto restrittivo prodotto sul potenziale produttivo conseguente alle scelte di politica regionale di settore volte a privilegiare i vini a denominazione (riduzione delle rese passando da vini da tavola a vini VQPRD), si ritiene di poter prescindere dall'applicazione del coefficiente di riduzione nei casi di trasferimenti di

diritti in ambito regionale mentre risulta opportuno applicare un coefficiente di riduzione nei casi di trasferimenti da fuori Regione.

Nel caso in cui il trasferimento avvenga da superficie non irrigua a superficie irrigua, considerati i dati sperimentali relativi all'incidenza media dell'apporto irriguo sulle rese produttive, si ritiene opportuno applicare un coefficiente di riduzione della superficie pari al 10%.

Inoltre, affinché il trasferimento dei diritti di reimpianto contribuisca a rafforzare la politica di qualità portata avanti dalla Regione Veneto, risulta necessario prevedere che tali diritti siano destinati prioritariamente a superfici vitate destinate alla produzione di VQPRD o IGT.

Con il presente provvedimento si costituisce la Riserva regionale dei diritti di impianto (art. 5 Reg. CE 1493/99), quale nuovo strumento per la politica regionale del settore, che la normativa comunitaria ha previsto per la gestione dei diritti di reimpianto da assegnare a titolo gratuito o oneroso ai viticoltori.

In prima istanza alla Riserva regionale sono attribuiti diritti di nuovo impianto di sui all'art. 3, par. 2 del Reg. (CE) 1493/99 così come ripartiti dal DM 19 ottobre 2000 che per il Veneto assommano a ettari 1367.

Al fine di consentire un costante monitoraggio della produzione dei vini di qualità veneti in relazione anche alla necessità da parte della Regione Veneto di adottare misure atte al mantenimento dell'equilibrio di mercato ed alla valorizzazioni delle produzioni (tramite, ad esempio, la concessione di nuovi impianti, il trasferimento dei diritti di reimpianto, l'assegnazione dei diritti dalla riserva e la gestione degli albi a DO), è opportuno istituire un coordinamento degli organismi interprofessionali di cui agli artt. 19 e 20 della l. 164/92.

Tale coordinamento avvalendosi delle annuali dettagliate analisi sullo stato della denominazione di origine e della loro evoluzione, dovrebbe in particolare determinare le potenzialità massime di incremento di produzione, le varietà e le eventuali aree da valorizzare e altri elementi in grado di assicurare un armonico sviluppo di ciascuna denominazione nei riguardi del mercato.

Con la deliberazione del 22 giugno 2001, n. 1580, in attuazione delle disposizioni recate dal DM 27 marzo 2001, sono state definite, tra l'altro, le modalità per la misurazione delle superfici vitate e previste delle norme transitorie per il passaggio tra le due diverse modalità di misurazione dei vigneti.

Con la deliberazione n. 1217, del 17 maggio 2002, la Giunta Regionale ha istituito lo Schedario vitivinicolo Veneto quale strumento per la programmazione, il controllo, la valorizzazione e lo sviluppo del settore vitivinicolo regionale, in esecuzione di quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1493/1999 e dal Decreto del Ministero per le politiche agricole e forestali del 27 marzo 2001.

Lo Schedario vitivinicolo Veneto è lo strumento informatico e gestionale a cui faranno riferimento le strutture amministrative della Regione, delle autonomie locali e delle imprese

della filiera vitivinicola per ogni adempimento relativo al potenziale viticolo, ivi compresa l'erogazione degli aiuti a qualsiasi titolo concessi dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.

In esecuzione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 1217 del 17 maggio 2002, al fine di assicurare l'interscambio dei dati e delle informazioni, il Segretario regionale al Settore Primario ha sottoscritto con AGEA, in data 12 giugno 2002, un protocollo d'intesa nel quale sono definite le reciproche competenze, funzioni ed attività.

Il predetto protocollo prevede una articolazione del programma in tre fasi successive necessarie per portare a compimento la costituzione, l'aggiornamento e la messa a regime dello schedario vitivinicolo veneto, strumento di gestione della complessa attività tecnico-amministrativa, propria dello specifico settore.

Il protocollo prevede nella prima fase di attuazione, che la Regione Veneto con oneri a proprio carico, aggiorni lo schedario viticolo, i cui dati costitutivi sono riferiti al 1° settembre 2000, utilizzando a tal fine il sistema informatico messo a disposizione da AGEA, e avvalendosi, se del caso, del personale tecnico operante nel settore per conto di AGEA, nel quadro di un programma da concordare congiuntamente.

La Regione in esecuzione di quanto previsto dal DM 27 marzo 2001, è tenuta ad aggiornare i dati del predetto schedario viticolo, attualmente riferiti al 1° settembre 2000.

Questa complessa operazione deve tenere conto di tutte le modifiche verificatesi in detto periodo a seguito di estirpazioni, reimpianti, cambi di conduzione, iscrizione agli albi a DO ed elenchi IGT; una mole enorme di informazioni da trattare in tempi limitati, che produce di conseguenza un'attività tecnico-amministrativa straordinaria.

L'aggiornamento è necessario inoltre, per consentire agli operatori della filiera vitivinicola di conoscere la reale dimensione delle superfici vitate in conduzione, le caratteristiche agronomico-varietali, nonché le potenzialità produttive e certificabili ai sensi della legge 164/1992.

Tale aggiornamento dovrà essere improrogabilmente completato entro la vendemmia 2003, al fine di consentire ai produttori di uva e di vino, una corretta rivendicazione delle produzioni ottenute.

Per rispondere alle aspettative dei diversi soggetti coinvolti nella filiera di questo particolare settore si ritiene opportuno di avvalersi della collaborazione degli organismi terzi che hanno già provveduto alla implementazione dei dati nella fase di rilascio delle dichiarazioni delle superfici vitate presentate ai sensi del DM 26 luglio 2000.

È inoltre opportuno definire univocamente, per tutti i soggetti coinvolti, i criteri di riferimento per l'aggiornamento delle informazioni contenute nelle diverse banche dati, parte integrante dello Schedario vitivinicolo veneto.

È opportuno anche proseguire nell'attuale politica di gestione e controllo del potenziale viticolo, azione che negli anni ha consentito al settore veneto di rafforzarsi nel

difficile mercato dei prodotti vitivinicoli, allo scopo di qualificare ulteriormente le produzioni e renderle maggiormente competitive.

In sede di Conferenza tra lo Stato le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano sono stati sottoscritti due accordi importanti che completano così il nuovo quadro di riferimento delle procedure del settore vitivinicolo e che sono rispettivamente:
- l'accordo del 25 luglio 2002, per la determinazione dei criteri, per l'istituzione e l'aggiornamento degli albi dei vigneti a DO e degli elenchi delle vigne IGT, in attuazione dell'articolo 5 del decreto ministeriale 27 marzo 2001;
- l'accordo del 25 luglio 2002, in materia di classificazione delle varietà di viti;

Con la deliberazione del 9 agosto 2002, n. 2275, la Giunta regionale ha affidato ad AVEPA anche la gestione degli interventi nel settore vitivinicolo, nonché il controllo del potenziale viticolo previsto dal citato regolamento.

In considerazione di ciò, la presente deliberazione viene assunta nell'ambito delle funzioni proprie della Giunta regionale che si esplicano nella progettazione, nell'indirizzo e nel coordinamento amministrativo e tecnico del procedimento relativo al recepimento delle disposizioni comunitarie e nazionali citate in premessa.

In ragione di ciò, diventa importante, anche nell'ottica di una sempre più qualificata trasparenza e chiarezza delle informazioni, definire con la presente deliberazione, i criteri relativi ai diversi procedimenti amministrativi di gestione del potenziale viticolo e di aggiornamento dello Schedario vitivinicolo Veneto, nonché gli adempimenti posti in capo al conduttore, alla Regione e ad AVEPA.

Preso atto di quanto disposto con le deliberazioni della Giunta regionale n. 1217, del 17 maggio 2002, n. 2275, del 9 agosto 2002 e n. 3398, del 22 novembre 2002, si ritiene opportuno assicurare un costante scambio di informazioni tra i diversi enti che a vario titolo sono interessati alle informazioni dello Schedario, mantenendo in capo alle strutture del settore primario la responsabilità dell'accesso del dato.

Tenuto conto della situazione contingente, delle specificità del settore e delle aspettative degli operatori al riguardo della revisione generale degli albi DOC, dell'istituzione degli elenchi IGT, dell'aggiornamento schedario viticolo e delle problematiche delle diverse viticolture "difficili" presenti nel territorio regionale, si ravvisa la necessità con il presente provvedimento di definire, tra l'altro, le problematiche relative:
- al periodo transitorio necessario alla piena operatività del predetto Schedario;
- all'iscrizione transitoria dei vigneti agli albi ed elenchi;
- alla gestione delle informazioni dei vigneti ubicati in terreni orograficamente difficili;
- all'individuazione di idonee azioni intese ad assicurare il controllo del potenziale viticolo ed il rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali per il particolare settore.

Ai fini dell'attività di programmazione e di un più efficiente controllo, risulta opportuno conoscere la superficie coltivate con varietà di viti diverse da quelle per l'uva da vino. A tal fine si ritiene necessario assoggettare coloro che conducono tali superfici all'obbligo di comunicare le informazioni relative alle caratteristiche dell'impianto, secondo una procedura semplificata.

Considerata, infine, la necessità di rivedere per le motivazioni sinora esposte alcuni aspetti della deliberazione n. 3076/2000 e degli allegati alla stessa, nonché di proseguire nella azione di riportare in un unico testo tutti i riferimenti normativi che il conduttore di vigneti è tenuto ad osservare in esecuzione della normativa comunitaria e nazionale, si propone di abrogare le deliberazioni n. 3076/2000 e n. 1580/2001 e di ricodificare nella presente deliberazione tutte le disposizioni sinora menzionate.

Si evidenzia che l'art. 37 della legge regionale 1/91, prevede che la Giunta regionale fornisca concreta attuazione alla regolamentazione comunitaria direttamente applicabile, relativa ai settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca. Ne consegue che le presenti disposizioni si configurano come procedure attuative del Reg. (CE) 1493/1999 e pertanto rientrano nelle competenze assegnate alla Giunta regionale.

Tutto ciò premesso, l'Assessore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, Assessore alle politiche per l'agricoltura, il commercio e l'artigianato, Giancarlo Conta, incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, c. 2 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale;

VISTO il Regolamento (CE) n° 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

VISTO il Regolamento (CE) n° 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n° 1493/1999;

VISTO il Regolamento (CE) n° 2729/2000 della Commissione del 14 dicembre 200 che reca modalità d'applicazione per i controlli nel settore vitivinicolo;

VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la Legge del 10 febbraio 1992, n. 164, "Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini";

VISTO il Decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, che all'art. 4 prevede che Governo, regioni e province autonome possano concludere in sede di questa Conferenza accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 1 dicembre 1999, n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'Anagrafe

delle aziende agricole in attuazione dell'articolo 14, c. 3, del decreto legislativo 30/04/98, n. 173";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 29 ottobre 1999 con cui è stata affidata all'Azienda per gli interventi nel mercato agricolo – AIMA – in liquidazione la realizzazione dell'inventario nazionale del potenziale viticolo, articolato per singole regioni e provincie autonome;

VISTO l'Accordo Ministero politiche agricole – Regioni sui criteri di organizzazione delle attività per la costituzione dell'inventario del potenziale produttivo del settore viticolo, approvato dalla Conferenza Stato – regioni dell'11/11/99;

VISTA la convenzione tra AIMA e Regione Veneto stipulata il 13 gennaio 2000;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole del 26 luglio 2000 relativo al termine e alle modalità per la dichiarazione delle superfici vitate;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole del 27 luglio 2000 "Norme di attuazione del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999 e del Regolamento (CE) della Commissione n. 1227/2000, concernenti l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole del 27 marzo 2001 "Modalità per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale e per la iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive";

VISTO l'accordo, del 25 luglio 2002, tra il Ministero delle politiche agricole e forestali, le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano per la determinazione dei criteri, per l'istituzione e l'aggiornamento degli albi dei vigneti a DO e degli elenchi delle vigne IGT, in attuazione dell'articolo 5 del decreto ministeriale 27 marzo 2001, sulla base dell'accordo approvato dalla Conferenza dei presidenti nella seduta del 4 ottobre 2001;

VISTO lo schema di accordo, del 25 luglio 2002, tra il Ministero delle politiche agricole e forestali, le regioni, e le provincie autonome di Trento e Bolzano in materia di classificazione delle varietà di viti;

VISTO il Piano per la ristrutturazione del settore vitivinicolo, nell'ambito del Piano regionale per lo sviluppo agricolo e forestale (PSRAF) 1990-94, di cui alla LR 1/91, che, anche se non formalmente prorogato, conserva piena validità per quanto concerne le linee generali;

VISTI gli atti relativi al settore vitivinicolo delle Conferenze regionali per l'agricoltura del 5 dicembre 1997 e 30 aprile 1999;

VISTA la deliberazione n. 4624 del 28 dicembre 1999;

VISTA la deliberazione n. 2188 del 14 luglio 2000;

VISTA la deliberazione n. 3076 del 29 settembre 2000;

VISTA la deliberazione n. 1580 del 22 giugno 2001;

VISTE le deliberazioni n. 1217 del 17 maggio e n. 3986 del 30 dicembre 2002;

VISTE le deliberazioni n. 854 del 12 aprile 2002 e n. 2275 del 9 agosto 2002;

VISTA la LR 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

VISTA la propria deliberazione n. 375 del 12 febbraio 1997, che attribuisce ai dirigenti regionali responsabili delle strutture dipartimentali la competenza a emanare, in forma di decreto, gli atti definitivi del procedimento, nel caso questo sia espressione di attività vincolata da criteri e modalità predeterminati dalla Giunta regionale;

VISTA la propria deliberazione n. 2903 del 14 settembre 2000 relativa alla costituzione delle Direzioni regionali, ai sensi dell'art. 13 della LR 1/97;

VISTO l'art. 37 della LR 1/91 "Disposizioni per l'innovazione in agricoltura e programma regionale di sviluppo agricolo e forestale per il periodo 1990/1994";

RITENUTO di dovere definire le procedure e le modalità di attuazione di alcuni adempimenti, di competenza regionale, che rivestono il carattere di urgenza, rinviando la definizione dei rimanenti al completamento del quadro giuridico di riferimento;

DELIBERA

1. Di dare attuazione, con il presente provvedimento, alle previsioni di cui:
   a) ai DDM 26 luglio 2000, 27 luglio 2000 e 27 marzo 2001 relativi alle modalità per l'attuazione del Titolo II° del regolamento CE 1493/99 e per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo veneto (SVV) e dell'inventario del potenziale produttivo;
   b) all'accordo del 25 luglio 2002 tra il Ministero delle politiche agricole e forestali, le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di classificazione delle varietà di viti;
   c) all'accordo del 25 luglio 2002, tra il Ministero delle politiche agricole e forestali, le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano per la determinazione dei criteri, per l'istituzione e l'aggiornamento degli albi dei vigneti a DO e degli elenchi delle vigne IGT.

2. Di istituire, ai sensi dell'articolo 5, del regolamento (CE) 1493/1999 e dell'articolo 5 del regolamento (CE) 1227/2000 e giusto quanto previsto dall'articolo 5 del decreto

ministeriale 27 luglio 2000, la "*Riserva regionale dei diritti di impianto*" (di seguito denominata "*Riserva dei diritti*").

3. Di stabilire che la Riserva dei diritti è tenuta dalla Direzione politiche agroalimentari e per le imprese ed è alimentata dai seguenti diritti, secondo le procedure riportate nell'allegato B), che costituisce parte integrante della presente deliberazione:
   a) diritti di nuovo impianto, diritti di reimpianto e diritti di impianto prelevati dalla riserva e non utilizzati entro i termini indicati rispettivamente all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 4, paragrafo 5 e al paragrafo 6 dell'articolo 5 del Reg. (CE) 1493/1999;
   b) diritti di reimpianto e di nuovo impianto disciplinati dal Reg. CEE 822/87 e scaduti a partire dal 1° agosto 2000;
   c) diritti di reimpianto acquistati dalla Regione dai produttori che li detengono;
   d) diritti d'impianto nuovamente creati di cui all'articolo 6 del Reg. (CE) 1493/1999;
   e) diritti di reimpianto corrispondenti al 50% della superficie regolarizzate ai sensi dell'art. 3, par. 6, lett. b) del regolamento (CE) 1493/1999;
   f) diritti che si sarebbero generati se le estirpazioni fossero state notificate, (ai sensi del Capitolo 13 "Disposizioni generali" dell'ex DGR 3076/2000).

4. Di stabilire che sono attribuiti alla Riserva regionale n. 1367 ettari di diritti di nuovo impianto di cui all'art. 3, par. 2, del Reg. (CE) 1493/1999.

5. Di stabilire che i conduttori di un fondo, ai sensi della normativa nazionale, che intendono effettuare una estirpazione, un reimpianto o un nuovo impianto di viti, diano preventiva comunicazione ad Avepa.
   Di stabilire altresì che le operazioni di:
   a) estirpazione al fine di acquisire il diritto a reimpiantare una superficie a vite di dimensione pari od inferiore a quella estirpata;
   b) reimpianto anticipato con diritto proprio od acquistato da terzi;[1]
   c) impianto di viti, nei casi previsti dagli articoli 3 e 5 del Reg. (CE) 1493/1999;
   possano aver luogo solo successivamente all'esecuzione delle necessarie verifiche e all'emissione delle previste autorizzazioni di cui al presente provvedimento.

6. Di non assoggettare ad alcuna autorizzazione, giusto quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento (CE) 1227/2000, gli impianti per uve da vino in aziende con superficie vitata complessiva fino a 1000 mq i cui prodotti sono esclusivamente destinati all'auto-consumo familiare e per i quali all'estirpazione non può essere concesso, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1227/2000, il diritto di reimpianto.

7. Di stabilire che, nel trasferimento dei diritti di reimpianto:
   a) non si applica alcun coefficiente di riduzione
      - se il trasferimento avviene all'interno della Regione Veneto oppure
      - se il diritto di reimpianto è stato rilasciato in forza della normativa previgente;
   b) si applica invece una riduzione della superficie *qualora il diritto provenga da fuori Regione nella misura del 10%, se il diritto oggetto del trasferimento ha origine*

[1] Modificato dal punto 1 dell'allegato A alla Deliberazione n. 722 del 19 marzo 2004

dall'estirpazione di una superficie non irrigua e sarà utilizzato per realizzare un vigneto irriguo."[6]

8. Di stabilire che in esecuzione di quanto previsto dalle deliberazioni nn° 1217/02 e 3986/02, nonché del collegato protocollo d'intesa tra la Regione Veneto e l'Agea, all'aggiornamento delle informazioni dello schedario viticolo veneto, si provvede secondo le seguenti modalità:
   a) *per le estirpazioni e per gli impianti di viti che hanno avuto luogo a partire dal 1° agosto 2004, e per le iscrizioni e le variazioni agli albi dei vigneti a DO e degli elenchi delle vigne a IGT, a partire dalle comunicazioni riferite alla vendemmia 2005, spetta all'Avepa implementare nelle banche dati le informazioni alfanumeriche e grafiche, tenuto conto dell'esito delle relative procedure amministrative;*[2]
   b) *per le estirpazioni e per gli impianti di viti avvenute nel periodo compreso tra il 1° settembre 2000, fino al 31 luglio 2004, per le variazioni alle iscrizioni agli albi dei vigneti a DO (a seguito delle denuncie presentate per le vendemmie 2001, 2002 e 2003) e per gli aggiornamenti degli elenchi delle vigne a IGT, nonché per il riallineamento dei dati contenuti nella dichiarazione iniziale, spetta ai conduttori dichiarare all'Avepa, le relative informazioni, direttamente o per il tramite degli "organismi terzi", secondo le modalità definite dalla stessa Agenzia;*[3]
   c) per la presentazione della dichiarazione iniziale delle superfici vitate, nonché per tutti cambi di conduzione o di eventuali variazioni anagrafiche, verificatesi a partire dal 1° settembre 2000, spetta ai conduttori dichiarare all'Avepa, le relative informazioni, con le procedure di cui alla precedente lettera b).

9. Di stabilire che entro 30 giorni dal realizzarsi di un cambio di conduzione e/o di una variazione anagrafica, il conduttore di una superficie vitata (subentrante) deve darne comunicazione ad Avepa, ai fini dell'aggiornamento dello Schedario.

10. Di stabilire che le comunicazioni di cui al precedente punto 8, lettere b) e c), devono essere presentate in tempo utile per consentire l'utilizzazione delle informazioni per gli adempimenti comunitari, nazionali e regionali riferiti alla vendemmia 2004. [4]

11. Di prendere atto che in esecuzione di quanto stabilito dalla deliberazione 1217/2002, che istituisce lo Schedario vitivinicolo veneto ed in attuazione all'accordo del 25 luglio 2002, tra il Ministero delle politiche agricole e forestali, le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano, gli albi dei vigneti a DO e gli elenchi delle vigne a IGT, sono parte integrante del predetto Schedario.
    La Direzione Produzione agroalimentari provvede all'aggiornamento dell'elenco delle varietà secondo le linee tecniche previste nel predetto schema di Accordo.[5] *"*

12. Di stabilire, in attuazione dell'accordo del 25 luglio 2002, relativo alla classificazione delle varietà di viti, che l'unità amministrativa di riferimento è la provincia. In deroga a

---

[6] Modificato dal punto 10, della deliberazione n. 441 del 31 marzo 2015
[2] Modificato dal punto 2 dell'allegato 1 alla Deliberazione n. 722 del 19 marzo 2004
[3] Modificato dal punto 2 dell'allegato 1 alla Deliberazione n. 722 del 19 marzo 2004
[4] Modificato dal punto 3 dell'allegato 1 alla Deliberazione n. 722 del 19 marzo 2004
[5] Modificato dal punto 3 della Deliberazione n. 3924 del 16 dicembre 2008

quanto sopra, qualora sussistano particolari condizioni colturali ed ambientali oppure esigenze di tipicizzazione produttiva, talune varietà possono essere classificate solo per una determinata zona di produzione, inferiore alla provincia. Di stabilire altresì che per ciascuna unità amministrativa o zona di produzione le varietà sono classificate come segue:

a) varietà idonee alla coltivazione, suddivise tra
   - varietà consigliate
   - varietà ammesse
b) varietà in osservazione.

13. Di approvare la classificazione delle varietà di viti per uva da vino, in esecuzione dell'accordo del 25 luglio 2002, così come risulta nell'allegato A) che costituisce parte integrante della presente deliberazione, rinviando ad un successivo provvedimento la definizione di quant'altro previsto dal citato accordo.

14. Di approvare i criteri tecnico-amministrativi relativi all'applicazione del Titolo II° "Potenziale produttivo", Capi I° e IV°, del Reg. (CE) 1493/1999, nonché all'aggiornamento delle informazioni (conduzione, superfici, varietà, potenzialità produttiva, ecc.) dei singoli fascicoli aziendali dello Schedario vitivinicolo veneto, di cui alla deliberazione 1217/02, riportate nell'allegato B) che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

15. Di approvare i criteri tecnico-amministrativi relativi all'aggiornamento degli albi dei vigneti a DO e degli elenchi delle vigne IGT riportate nell'allegato C) che costituisce parte integrante della presente deliberazione, in attuazione di quanto previsto dalla legge 164/92 e delle disposizioni integrative di cui all'accordo del 25 luglio 2002 tra il Ministero delle politiche agricole e forestali e le regioni (art. 5 DM 27 marzo 2001), che ne determina i criteri.

16. Di istituire presso la Direzione politiche agroalimentari e per le imprese, ai fini della programmazione delle produzioni vitivinicole di qualità, ai sensi dell'articolo 21, della legge 164/92 e del DM 256 del 4 giugno 1997, il tavolo di coordinamento degli organismi interprofessionali di rappresentanza di ciascuna denominazione di origine controllata e indicazione geografica tipica, con lo scopo di valutare per ciascuna DOCG, DOC e IGT:
   a) le potenzialità di incremento quantitativo per ogni tipologia;
   b) le aree a cui destinare gli eventuali incrementi produttivi previsti che, per le caratteristiche pedologico-climatiche dei terreni, garantiscono un maggiore livello qualitativo;
   c) i limiti massimi di incremento di superficie attribuibile agli interessati e altri eventuali elementi di valutazione utili ad un armonico sviluppo dei singoli vini di qualità, in relazione delle specifiche esigenze del mercato;
   d) gli incrementi produttivi di ciascuna tipologia, la compatibilità produttiva con altre eventuali tipologie, in relazione alle diverse destinazioni produttive di ciascun vigneto.

   La Direzione tenuto conto dell'analisi dell'evoluzione dell'offerta di ciascuna DOCG, DOC e IGT, formulata dal rispettivo organismo interprofessionale e tenuto conto degli orientamenti della politica comunitaria, nazionale e regionale per lo specifico settore, adotta annualmente, almeno tre mesi prima dell'inizio di ciascuna campagna viticola, il documento di programmazione relativo all'evoluzione della denominazioni dei vini veneti di qualità, strumento a cui devono fare riferimento le diverse amministrazioni nel dare

esecuzione agli interventi per il settore vitivinicolo, nonché per l'attuazione dei procedimenti amministrativi riferiti sempre al medesimo settore.

17. Di prendere atto che in attuazione della legge regionale 9 novembre 2001, n° 31, della deliberazione del 17 dicembre 2001, n. 3430 e successivi atti e convenzioni, spetta all'Avepa dare attuazione alle seguenti procedure, adottando anche la necessaria modulistica:
    a) evoluzione del potenziale viticolo, di cui all'allegato B), con esclusione della procedura prevista all'art. 3. p. 1, lett. b) del citato regolamento 1493/99 ("autorizzazione all'impianto di superfici destinate alla sperimentazione viticola");
    b) iscrizione e variazione delle superfici vitate agli albi dei vigneti a DO e agli elenchi delle vigne a IGT;
    c) controlli delle rese dei vigneti a DO (articolo 16, legge 164/92);
    d) controllo e implementazione dei dati nello Schedario vitivinicolo veneto;
    e) accertamento del rispetto dei vincoli imposti dalla vigente normativa che disciplina l'evoluzione del potenziale viticolo, di competenza regionale.

18. Di incaricare la Direzione politiche agroalimentari e per le imprese:
    a) dell'attuazione della procedura prevista all'art. 3. p. 1, lett. b) del regolamento 1493/99 ("autorizzazione all'impianto di superfici destinate alla sperimentazione viticola");
    b) di assicurare in collaborazione con la Direzione regionale sistema informatico, Unità complessa sistema informatico settore primario e controllo ed Avepa, l'attuazione del protocollo d'intesa tra Agea e Regione Veneto, sottoscritto in data 12 luglio 2002, relativo all'aggiornamento dello Schedario vitivinicolo veneto, definendo in particolare il flusso delle informazioni;
    c) di adottare le disposizione atte a disciplinare l'accesso allo Schedario vitivinicolo veneto e l'interscambio delle informazioni in esso contenute, con i diversi enti che a vario titolo hanno competenze nella certificazione e controllo del settore vitivinicolo, nonché la diffusione delle informazioni contenute nel predetto Schedario;
    d) di comunicare ai competenti uffici ministeriali le informazioni richieste dai Regg. CE 1493/99 e 1227/2000;
    e) di dare attuazione agli adempimenti regionali previsti dalla legge 164/92, con esclusione di quanto previsto al precedente punto 17, lettere b) e c);
    f) di stabilire le procedure per dare attuazione alle disposizioni sanzionatorie di competenza regionale e di definire, d'intesa con Avepa, i programmi di controllo previsti dai DDM 27 luglio 2000 e 27 marzo 2001 e dal presente provvedimento;
    g) di provvedere all'adeguamento degli allegati B e C, in attuazione delle modifiche recate alla normativa comunitaria e nazionale.

19. Di prendere atto che la omessa presentazione della:
    a) dichiarazioni di avvenuta estirpazione o di impianto di un vigneto, prevista dalla procedura di cui all'allegato B);
    b) dichiarazione di variazione e di aggiornamento di cui al punto 8, lettera b);
    c) dichiarazione del cambio di conduzione;

    entro i termini di cui al presente provvedimento e degli allegati allo stesso, configurandosi quali dichiarazioni di aggiornamento dell'inventario del potenziale

produttivo, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) 1493/1999, contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 260/2000.

20. Di prendere atto, altresì, che l'omessa presentazione della documentazione di cui al precedente punto 8, non consente, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 1, comma 3, del DM 26 luglio 2000 e dell'articolo 3, comma 2, del DM 27 marzo 2001, di adempiere alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali che disciplinano la produzione e la designazione dei prodotti vitivinicoli, nonché l'erogazione dei relativi aiuti.

21. Di stabilire che le informazioni che i conduttori sono tenuti a comunicare ad Avepa, relative alle caratteristiche degli impianti realizzati con varietà di viti diverse da quelle per l'uva da vino, saranno definite con apposito atto del Dirigente della Direzione politiche agroalimentari e per le imprese.

22. Di disciplinare con successivi provvedimenti la concessione dei diritti di impianto attinti dalla "Riserva regionale dei diritti" e le modalità di aggiornamento della classificazione delle varietà di viti.

23. Di abrogare, per le motivazioni espresse in premessa, le deliberazioni nn. 3076/2000 e 1580/2001.

24. Di inviare il presente provvedimento alla Commissione UE, ai sensi dell'art. 16, lett. d), del Reg. (CE) 1493/1999.

25. Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero per le politiche agricole e forestali e all'Azienda per i pagamenti in agricoltura – AGEA.

26. Di trasmettere, inoltre, il presente provvedimento all'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura - Avepa.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio MENETTO

IL PRESIDENTE
On. Dott. Giancarlo GALAN